

CIRCOSCRIZIONE 4 ^
San Donato - Campidoglio
- Parella



CITTA' DI TORINO

ODGCIA 15 / 2022

18/05/2022

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 4 ^ - San Donato - Campidoglio - Parella

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre al Presidente RE Alberto, le Consigliere ed i Consiglieri:

ANTONIETTI Walter	CITRO Christian	RONCAROLO Andrea
AZZARO Emilio	D'ORSI Antonietta	SCAVONE Felice
BOVETTI Anna Maria	GAGLIANO Sonia Emilia	TANDURELLA Marco
CAPUTO Walter	LEONE Stefano	VARACALLI Federico
CARIOLA Sara	MAGGIA Luca	VARESIO Stefano
CASTROVILLI Angelo	MARASCIO Raffaele	ZACCURI Rocco
CESCHINA Roberto	MORANDO Carlo Emanuele	
CIRAVEGNA Lorenzo	PONTRANDOLFO Gianvito	

In totale, con il Presidente, n. 23 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: BADIALI Marcello - PONGILUPPI Francesco

Con la partecipazione del Segretario GELLATO Stefano

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento.

OGGETTO: ODG AVENTE AD OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEI FIGLI DELLE FAMIGLIE OMOGENITORIALI: SENSIBILIZZAZIONE E RICHIESTA DI INTERVENTO LEGISLATIVO.

PREMESSO

- Che per omogenitorialità si intende la relazione tra i componenti di una coppia omosessuale e i figli che crescono in quella coppia e che in Italia non esiste una legge che regolamenti i tutelati l'agenitorialità di una coppia omosessuale
- Che, in seguito ad una nota del Prefetto, il Comune di Torino ha dovuto interrompere a partire dal 23 Marzo 2022 i riconoscimenti dei figli di coppie omogenitoriali, nati nella nostra Città, in attesa di una prossima sentenza della Cassazione.
- Che, in seguito a questa decisione, ai bambini di famiglie omogenitoriali, verrà riconosciuto una unica figura genitoriale, quella biologica.
- Che a partire dal mese di Aprile 2018 ad oggi sono stati effettuati n. 78 riconoscimenti, da parte del genitore di intenzione, di figli di coppie omogenitoriali, nonché n. 4 trascrizioni di atti di nascita esteri sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 14878/2017, sempre riferiti a coppie dello stesso sesso, con l'indicazione di entrambi i genitori.
- Che nel 2014 si è ottenuto da vari Tribunali per i minorenni la pronuncia di adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44 lett. d) della L. n. 184/1983 e nel 2018 il Tribunale di Pistoia ha riconosciuto un bambino fin dalla nascita come figlio di entrambe le sue madri.
- Che in Italia, nonostante l'entrata in vigore della Legge n. 76 del 2016, che, in seguito al mutato quadro relazionale della nostra società, assimila formalmente le unioni civili anche tra persone dello stesso sesso al matrimonio, non viene riconosciuto alle coppie omosessuali il diritto all'agenitorialità e fino ad oggi non vi è stato alcun intervento normativo in tal senso, ma solo un tacito riconoscimento consentito dalla giurisprudenza.
- Che tutto ciò confligge grandemente con l'art. 3 della Costituzione che fa esplicito riferimento all'abbattimento di tutti quegli ostacoli di tipo economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e non consentono il pieno sviluppo della persona.

CONSIDERATO

- Che le attuali norme giuridiche italiane sulle adozioni sono del tutto inadeguate ad intervenire nel delicato argomento circa le intenzioni di diventare genitori anche in assenza di un legame

biologico con il nato, non essendo ancora riconosciuto un vero e proprio “diritto all'genitorialità”.

- Che tali norme non lasciano spazio ad interpretazioni diverse da quelle formulate dal legislatore e che l'abolizione di una norma non comporta un'azione di violazioni del diritto con conseguenze negative soprattutto sui soggetti più fragili, cioè sui minori, privandoli del diritto ad essere accuditi da entrambi i componenti della coppia.
- Che la stessa Corte Costituzionale, interpellata in precedenza su casi come quello in questione, ha rilevato che la delicatezza della materia richiede l'intervento del Legislatore.
- Che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272 del 2017, ha attribuito rilevanza giuridica alla c.d. “genitorialità sociale” di cui il minore è titolare in quanto a un minore sulla base di un rapporto esclusivamente affettivo e che prescinde dai legami di consanguineità.
- Che il “Best interest of the child” si riferisce certamente anche al diritto del minore a mantenere regolari rapporti personali, contatti diretti e legami affettivi con entrambi i genitori, che se ne assumono la responsabilità genitoriale.
- Che, con una sentenza del 14 dicembre 2021, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che i diritti dei bambini di una coppia omogenitoriale, il cui atto di nascita è registrato in un paese terzo, devono essere riconosciuti anche negli Stati membri dove non è previsto il riconoscimento.

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 4

- Ad appoggiare il Sindaco di Torino e la Giunta Comunale della Città in tutte le attività di mobilitazione e sensibilizzazione pubblica sul tema del diritto alla omogenitorialità, affinché venga avviato al più presto un iter legislativo che colmi il vuoto attuale.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Caputo e Scavone per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 21.

VOTAZIONE PALESE

PRESENTI: 21

VOTANTI: 21

VOTI FAVOREVOLI: 15 (Azzaro-Bovetti-Cariola-Castrovilli-Ceschina-Ciravegna-Citro-D'Orsi-Gagliano-Pontrandolfo-Re-Roncarolo-Varacalli-Varesio-Zaccuri)

VOTI CONTRARI: 6 (Antonietti-Leone-Maggia-Marascio-Morando-Tandurella)

L'ODG E' APPROVATO

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Alberto Re

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Stefano Gellato